

IL SERGENTE



LE PROBLEMATICHE DI UN RUOLO

Libro NERO

A cura di Alfio MESSINA

Più di una volta sono stato invitato a sintetizzare in un documento le problematiche vissute dal personale appartenente al ruolo dei Sergenti.

Ho sempre risposto con entusiasmo a tali richieste ma, ormai, è sempre più difficile trovare parole nuove per tentare di spiegare le ingiustizie vissute da chi oggi indossa tale grado.

Tale ruolo, sin dalla sua “creazione” nel 1995, ha vissuto delle problematiche specifiche che, unite alle altre comuni a tutti i lavoratori con le stellette, hanno generato una situazione spaventosa.

Senza volermi troppo dilungare, sono in grado certamente di affermare che tra le più rilevanti, vi sono le seguenti:

- 1. RAPPRESENTATIVITA' ALL'INTERNO DEGLI ORGANISMI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE**
- 2. RIORDINO DELLE CARRIERE**
- 3. TRATTAMENTO ECONOMICO**

Passerò, adesso, alla descrizione di ogni singolo punto sopra indicato.

- 1. RAPPRESENTATIVITA' ALL'INTERNO DEGLI ORGANISMI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE**

Per quanto concerne la Rappresentanza Militare, si evidenzia la mancanza di una specifica categoria del ruolo Sergenti. Quando nel 1995, con i Decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, l'allora unico ruolo dei sottufficiali venne suddiviso negli attuali ruoli Marescialli/Ispettori e Sergenti/Sovrintendenti, non venne contestualmente modificato l'art. 3 del Regolamento di Attuazione della Rappresentanza Militare (D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691), che conteneva una suddivisione dei ruoli secondo il precedente schema:

- *Categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;*
- ***categoria B: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;***
- *Categoria C: volontari (allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare «Nunziatella», allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);*

per i militari di leva:

- *Categoria D: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;*
- *Categoria E: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.*

Dal 1995 ad oggi, pertanto, è rimasta in piedi una suddivisione del personale, ai fini della rappresentanza militare, obsoleta e non modellata alle nuove realtà conseguentemente realizzatesi.

Sostanzialmente, il ruolo dei sottufficiali era stato irrimediabilmente modificato ma, all'interno della Rappresentanza Militare, non erano stati apportati quei necessari mutamenti.

Il ruolo dei Sergenti, pur rientrando a pieno titolo tra i sottufficiali, all'interno della R.M. ha avuto delle difficoltà nel portare all'attenzione delle autorità di Vertice le istanze specifiche del ruolo.

L'attuale sistema, se da una parte è vero che non esclude a priori la presenza di Sergenti nella Rappresentanza Militare, dall'altra lo sbilanciamento numerico tra i due ruoli a favore di quello dei marescialli ha creato clamorose assenze nei vari livelli della Rappresentanza Militare.

Non è un caso che, dalla sua creazione nel 1995, il ruolo dei Sergenti non ha mai avuto, ad esempio in Aeronautica Militare (ma anche in Marina e nella Guardia di Finanza), nessun delegato COCER. Anche a livello intermedio (COIR) e di base (COBAR) sono stati riscontrati i medesimi difetti di rappresentatività laddove centinaia di Consigli di Rappresentanza sono rimasti sprovvisti di "naturali" rappresentanti appartenenti al ruolo dei Sergenti.

L'attuale mandato del Cocer, il X (decimo), è totalmente sprovvisto di personale appartenente al ruolo dei sergenti/sovrintendenti di tutte e cinque le componenti che lo costituiscono ovvero Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Lo stato d'animo di questi lavoratori (circa 40.000 in ambito Interforze) è tale da aver spinto più d'uno a rivolgersi alla Giustizia Amministrativa (TAR) per chiedere il giusto riconoscimento dei propri diritti in tema di partecipazione attiva nella Rappresentanza Militare.

Da tempo si sostiene, dinnanzi alle Commissioni difesa della Camera e del Senato, l'esigenza di una riforma sostanziale e moderna, capace di adeguare la rappresentanza militare alle continue sollecitazioni sociali e al continuo evolvere delle esigenze e delle aspettative del mondo militare.

E' necessario che anche i Sergenti e i Sovrintendenti abbiano l'opportunità di partecipare ai processi decisionali che li riguardano personalmente.

Il paradosso è quello che, ad un osservatore poco attento, potrebbe sembrare che il ruolo Sergenti sia un ruolo perfetto, privo di problematiche specifiche che richiedano azioni correttive, solo perché esso è sprovvisto di delegati all'interno del massimo organo di rappresentanza militare a livello nazionale che possano evidenziare tali necessità.

Questa situazione continuerà a perdurare, purtroppo, fin tanto che il ruolo non vedrà riconosciuta la sua formale presenza negli Organismi della Rappresentanza Militare tramite l'elezione DIRETTA di suoi delegati specifici opportunamente eletti a tutti i livelli.

Nell'immediato, l'unica soluzione percorribile per risolvere questa problematica, è quella di ottenere – da subito – l'inserimento nel Cocer X mandato di

rappresentanti dei sergenti e sovrintendenti attraverso l'emanazione urgente di un provvedimento legislativo che ne consenta tale integrazione. Tale soluzione va inquadrata in previsione di una modifica all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979 n. 691, con l'istituzione di un'apposita categoria nella Rappresentanza Militare per il personale appartenente al Ruolo Sergenti/Sovrintendenti.

2. RIORDINO DELLE CARRIERE

In merito al tanto discusso "riordino delle carriere", esistono due particolari problematiche che vedono coinvolto il personale appartenente al ruolo dei sergenti:

PROBLEMATICA "958"

Al personale militare, arruolato in regime di legge n. 958/86, l'art. 36 della citata legge riconosceva il seguente profilo di carriera (riferimenti con i gradi dell'Aeronautica Militare):

- Aviere scelto: non prima di 3 mesi dall'incorporazione;
- Primo aviere: non prima di 7 mesi dall'incorporazione e dopo aver maturato almeno 2 mesi nel grado di aviere scelto;
- Sergente di complemento: dopo 14 mesi dall'incorporazione;
- Corso di qualificazione di 6 mesi per l'ammissione ai concorsi per **Sottufficiali in S.P.** (grado Sergente Maggiore): dopo 36 mesi dall'incorporazione.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 196/95 è stato abrogato il citato art. 36 della legge n. 958/86 e si è provveduto al riordino dei ruoli dei sottufficiali (ridenominati "*personale non direttivo*"), prevedendo tre distinti ruoli:

1. Truppa in servizio permanente;
2. Sergenti;
3. Marescialli.

Il citato D.Lgs. 196/95 ha previsto, con riferimento al personale arruolato in base alla legge n. 958/86 che:

- a) i sergenti di complemento in servizio alla data del 1.9.1995 da almeno 24 mesi o che avevano ultimato la ferma da non più di un anno, fossero ammessi ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti. A seguito della vincita del concorso i citati sergenti si sono trovati inquadrati nel ruolo dei sergenti in s.p. con la stessa anzianità di grado a prescindere dall'anzianità pregressa (art. 35 comma 2);
- b) i sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa soggetti alle medesime ferme, in servizio alla data del 1.9.1995 o in congedo da non più di un anno, fossero ammessi, dopo 2 anni di ferma e previa

rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione al ruolo truppa in servizio permanente (art. 36 comma 1).

La legge 216/92 aveva delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle carriere del personale non direttivo delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate allo scopo di conseguire un sostanziale equo riordino dei compiti e dei relativi trattamenti economici. Con tale delega, nel 1995, venivano infatti promulgati i decreti legislativi 196 e 198.

Ma proprio il decreto legislativo 196, che avrebbe dovuto equiparare le Forze Armate alle Forze di Polizia, creava una evidente disparità nel periodo transitorio che solo in parte veniva sanata dal successivo d.l. 82/2001 che, all'art 17, attribuiva ai Sergenti un apposito emolumento per il "mancato riordino".

Moltissimi sergenti soffrono ancora per le gravi sperequazioni che si sono venute a creare:

- l'azzeramento dell'anzianità posseduta, in quanto gli anni trascorsi nella FF.AA. da sergente di complemento non sono stati conteggiati per determinare l'anzianità di servizio nei nuovi ruoli;
- lo scavalcamento nel grado e l'inquadramento nel ruolo superiore, da parte di pari grado o di inferiori di grado provenienti da altre forme di arruolamento, quali i sergenti, i primo avieri in ferma breve, gli allievi in forza presso le scuole di formazione e il personale selezionato con concorsi pubblici e non ancora arruolato (legge n.212 del 1983);
- la rinuncia al grado di sergente per coloro che avevano meno di ventiquattro mesi di servizio alla data del 1° settembre 1995 requisito indispensabile per il proseguo del servizio ma in un ruolo inferiore;
- l'annullamento, dal 1° settembre 1995, dei concorsi previsti dalla legge n. 958 del 1986 validi per la rafferma, con la conseguenza di vedere vanificate le speranze dei volontari in ferma di leva prolungata di transito nel ruolo dei marescialli.

Il morale di questi sergenti è veramente indescrivibile a causa delle continue vessazioni subite per l'ingiustificata permanenza, fino a dodici anni, nel grado di sergente, durante i quali si sono visti nuovi giovani militari, con appena ventiquattro mesi di anzianità, rivestire il grado di maresciallo di 2^a classe, loro precluso per effetto del succitato decreto legislativo.

La soluzione adottata dagli Stati Maggiori, a seguito di ripetuti interventi della Rappresentanza Militare nel corso del IX° mandato, cioè di attribuire al personale arruolato ai sensi della legge 958/86 un punteggio incrementale nei concorsi interni per l'immissione nel ruolo dei marescialli è stata, dal personale interessato, ritenuta insufficiente e parziale. Insufficiente in quanto i posti riservati al personale del ruolo sergenti, recentemente, non raggiungono la decina di unità; parziale in quanto non ha sanato assolutamente un problema verificatosi nel 1995.

La soluzione dovrebbe invece essere quella sostenuta in numerosi disegni di legge sia della XIV^a Legislatura (Senato n° 2250, Camera n° 4330, n° 4748, n° 5400) sia della XV^a (Camera n° 831), che restituisca ai militari che hanno permesso il

fondamentale cambiamento delle FF.AA., pari dignità facendoli transitare, con una ricostruzione delle carriere, nel ruolo dei marescialli, nel quale oggi si sarebbero, ex lege, dovuti trovare.

PROBLEMATICA “UNIFICAZIONE RUOLI TRUPPA-SERGENTI”

Nel corso della scorsa XIV^a Legislatura è stato approvato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n° 3755 che, all’art. 1 comma 2, prevedeva l’unificazione dei ruoli truppa e sergenti. Tale provvedimento non è stato, successivamente, approvato dal Senato.

Questa iniziativa legislativa ha generato nel personale appartenente al ruolo sergenti uno stato di diffuso malcontento in quanto il provvedimento licenziato non conteneva esplicite norme di salvaguardia per i sottufficiali del ruolo dei sergenti (sovrintendenti) durante la paventata unificazione col ruolo truppa.

Il personale del ruolo sergenti, avendo vinto un concorso, avendo superato il relativo corso, avendo subito dei trasferimenti di sede in conseguenza del concorso ed essendo stato impegnato per anni con responsabilità da sottufficiale, non può accettare un provvedimento che si palesa quasi come un demansionamento.

Il ruolo sergenti ha bisogno di un vero e proprio riordino, da realizzarsi eventualmente anche in più fasi ma che sani pure le sperequazioni subite nel passato.

Per fare ciò serve una legge delega ampia, chiara e precisa che consenta la graduale promozione al ruolo superiore.

Il tutto da realizzarsi, semmai, in un transitorio pluriennale che salvaguardi le anzianità già maturate, ipotizzando il blocco dei concorsi interni per l’immissione nel ruolo dei marescialli.

L’iscrizione in tale ruolo dovrebbe avvenire con decorrenza successiva all’ultimo maresciallo già vincitore dei concorsi di cui all’art. 34-quater del decreto legislativo 195/96 al fine di evitare scavalcamenti di personale già inquadrato nel predetto ruolo.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO

Per quanto riguarda il trattamento economico, il personale rivendica l’attenzione sui seguenti argomenti:

INDENNITA’ OPERATIVE

Nel corso della concertazione economica relativa alla coda contrattuale 2004-2005, è stata avviata quell’opera di correzione delle indennità operative del personale appartenente al ruolo dei sergenti.

Accadeva, difatti, che il personale del ruolo sergenti, sebbene vincitore di un concorso per l’accesso ad un ruolo superiore a quello della truppa, percepiva, contro ogni logica, un’indennità operativa inferiore a questi ultimi.

Siffatta anomalia, purtroppo ancora vigente, è stata soltanto alleviata, ma non risolta, con il D.P.R. 302/2004 (art. 5, comma 1) che ha rideterminato gli importi previsti per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore +15.

Sebbene sia stato molto apprezzato tale “sforzo”, il personale del ruolo sergenti si attende il **COMPLETAMENTO** di quell’opera di giustizia avviata in precedenza.

Nella fattispecie, la griglia riguardante l’indennità operativa di base dovrebbe, come minimo, tendere a quella di seguito riportata:

GRADI	IMPORTO
Sergente Maggiore Capo +25	€333,11
Sergente Maggiore Capo	€299,55
Sergente Maggiore +18	€278,89
Sergente Maggiore +15	€258,23
Sergente Maggiore	€237,57
Sergente	€180,76

Questo approccio alla soluzione della problematica garantirebbe, tra l’altro, quella tanto auspicata valorizzazione dell’anzianità di servizio correlata alla professionalità acquisita nel corso della carriera militare.

SISTEMA PARAMETRALE

Con il D.L. 193/2003 sono stati introdotti per il personale militare contrattualizzato i cosiddetti “parametri stipendiali”.

L’impostazione data a tale sistema è di tipo “gerarchico”. Questo ha determinato che le anzianità di servizio del personale militare sono state svilite. Basta considerare che un Sergente Maggiore Capo, all’apice della propria carriera, dopo 8 anni nel grado e con almeno 50 anni di età anagrafica si troverebbe a percepire un trattamento parametrico pari a 122,50 punti, pressoché identico al maresciallo di 3^a Classe che possiede appena 2 anni di servizio militare e 21 anni di età anagrafica.

Anche all’interno del ruolo sergenti emergono ulteriori anomalie. Infatti, il Sergente inizia la propria “carriera amministrativa” col parametro 112,25 e la conclude col parametro 122,50, con una crescita di appena 10,25 punti parametrici spalmati in ben 24 anni di servizio nel ruolo. Questo dato, confrontato con gli altri ruoli appare molto sperequativo. Il personale del ruolo truppa, dal grado base a quello apicale, ha uno sviluppo di 12,25 punti parametrici che raggiunge in 19 anni.

Confrontando, invece, il ruolo marescialli si è riscontrata, nei primi 19 anni di servizio, una crescita di 12,25 punti parametrici (superiore ai 24 anni impiegati dal personale del ruolo sergenti per crescere di soli 10,25 punti) ed una crescita totale di 18,25 punti nel corso dell’intera carriera.

La soluzione a quest’anomalia, che vede penalizzato solo il personale del ruolo sergenti, potrebbe essere quella di “ricostruire” una griglia parametrica tendente alla seguente:

GRADI	PARAMETRO
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	133,00
Sergente Maggiore Capo	128,00
Sergente Maggiore (con 4 anni nel grado)	124,00
Sergente Maggiore	120,75
Sergente	116,25

A ciò va aggiunto che, nelle FF.AA. (con esclusione dei soli Ufficiali omogeneizzati), la progressione economica è legata al passaggio al grado superiore. Il personale del ruolo sergenti, per tale motivo, è ulteriormente penalizzato in quanto permane, in ogni singolo grado, per periodi di tempo notevolmente superiori a quelli che mediamente impiega il personale appartenente ad altri ruoli.

Una progressione parametrica, come quella appena rappresentata, costituisce il giusto equilibrio tra l'anzianità di servizio militare, il grado rivestito e l'anzianità anagrafica posseduta.